REGIONE DEL VENETO

ULSS5 POLESANA

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO, PREPARAZIONE E CUSTODIA DELLE SALME /ART. 15 L.R. 18/2010

In esecuzione della deliberazione n. del

TRA

L'AZIENDA U.L.S.S. N. 5 POLESANA con sede a Rovigo (RO) - C.F P.I 01013470297 rappresentata dalla Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (VI) il 20/02/1965 nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda medesima, in Rovigo, Viale Tre Martiri n.89;

E
COMUNE DI ROVIGO
Comune di Rovigo
Protocollo N.0019748/2023 del 13/03/2023

E

IL COMUNE di _____, Codice Fiscale _____, rappresentato da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede legale di , in n. ;

PREMESSO

che il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

Art. 12

1. *I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:*
 a) *morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*
 b) *morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;*
 c) *ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.*

2. *Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.*

Art. 13

1. I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 a) *mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;*
 b) *deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;*
 c) *deposito, riscontro o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.*

- che, in data 4/03/2010 la Regione Veneto ha promulgato la L.R. n. 18, avente per oggetto "Norme in materia funeraria", che, all'art. 15 regolamenta, fra l'altro, l'utilizzo delle strutture obitoriali nel seguente modo:

Sono strutture obitoriali:

a) *i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;*
b) *i depositi di osservazione e gli obitori comunali che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari;*
c) *il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.*

che la maggior parte dei Comuni dell'Azienda ULSS 5 Polesana sono sprovvisti di locali per ricevere e tenere in osservazione le salme, per cui, di fatto, vengono utilizzati i depositi di osservazione e gli obitori delle strutture ospedaliere dell'Azienda ULSS 5.

CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti in materia di servizio obitoriale nei confronti del Comuni del territorio dell'Azienda ULSS 5 Polesana e di altri Comuni che ne facciano espressa richiesta, per ricevere e tenere in osservazione le salme, presso le strutture obitoriali dell'Azienda ULSS medesima;

ART. 2

Il Comune da cui proviene la salma utilizza i depositi di osservazione e gli obitori delle strutture ospedaliere dell'ULSS 5, così come previsto dall'art. 13 del DPR 285/1990 e dagli artt. 11 e 15 della L.R. 18/2010, in presenza di una salma di persona deceduta a domicilio, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, o nelle condizioni contenute nell'art. 12 del D.P.R. stesso. Al momento dell'accoglimento della salma nei locali messi a disposizione dell'Azienda ULSS 5, dovranno essere presentati il certificato di constatazione del decesso rilasciato dal Medico di Medicina Generale o di Continuità Assistenziale o dal Medico del SUEM e i dati anagrafici della persona deceduta (documento d'identità e codice fiscale). In caso di richiesta dei familiari o altri aventi titolo di accoglimento della salma presso le strutture obitoriali degli Ospedali dell'Azienda ULSS 5, la richiesta (Allegato A), sottoscritta da un familiare o altro soggetto avente titolo, con relativo documento di identità. La richiesta, presentata formalmente alla Direzione Medica del Presidio ospedaliero, verrà consegnata agli operatori dell'obitorio e l'accoglimento della salma sarà garantito nell'arco delle 24 ore, compresi i giorni festivi.

ART.3

L'Azienda Ulss 5 mette a disposizione i locali adibiti ad obitorio, situati nelle Strutture ospedaliere aziendali, dotate dei requisiti previsti dalla normativa vigente (Legge Regionale n.22/2002), nei limiti della disponibilità riscontrata nel momento del ricevimento della richiesta e per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 15 succitato, che indica:

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
b) il riscontro diagnostico;
c) le autopsie giudiziarie;
d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) le iniezioni conservative di cui all'articolo 2;
f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

L'Azienda ULSS 5 per le salme dei deceduti in abitazione nel Comune o di quelli deceduti in strada e per pubblica via all'interno del Comune medesimo, addebita il rimborso pari a 368,86 oltre IVA 22% (euro 450,00 complessivi). il pagamento avverrà previa presentazione di fattura da parte dell'azienda ULSS 5 Polesana.

ART. 4

La presente convenzione ha durata di anni tre, con decorrenza dal 01/01/2023, con possibilità di rinnovo espresso. E' fatta salva la possibilità per il Comune e l'Azienda ULSS 5 Polesana di risolvere la presente convenzione, con preavviso scritto di gg. 30 a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (protocollo.aulss5@pecveneto.it).

ART. 5

Per l'attuazione della presente convenzione, vengono individuati quali referenti:

Per l'Azienda ULSS 5 Polesana: la UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera

Per il Comune di _____

ART. 6

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese per i bolli sono a carico del Comune, secondo le disposizioni normative vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'AZIENDA ULSS 5 POLESANA
IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COMUNE DI

IL SINDACO
